SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 21 luglio 1989.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo a copertura degli oneri derivanti dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale Pag. 5

Ministero dei trasporti

DECRETO 21 luglio 1989.

Modificazioni ai decreti ministeriali 18 aprile 1977 e 29 aprile 1986 concernenti le caratteristiche costruttive degli autobus. Pag. 6

Ministero del tesoro

DECRETO 13 settembre 1989.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del tesoro con godimento 1° aprile 1984 (settennali), 1° ottobre 1984 (settennali), 18 ottobre 1985 (quinquennali), 1° aprile 1988 (quinquennali), 1° ottobre 1988 (quinquennali) e 1° aprile 1989 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1989 e scadenza nel mese di aprile 1990 . . . . Pag. 7

DECRETO 13 settembre 1989.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del tesoro con godimento 1° ottobre 1985 (decennali), 1° ottobre 1986 (decennali), 20 ottobre 1986 (settennali) e 1° ottobre 1987 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1989 e scadenza nel mese di ottobre 1990 . . . . Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Pavia

DECRETO 13 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 9

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 1989, n. 268, recante: «Agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati» . . . . Pag. 12

CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

CIRCOLARE 5 agosto 1989, n. 36970/18.3.2.

Iniziative volte ad agevolare il rapporto fra pubblica amministrazione e cittadini . . . . Pag. 13

CIRCOLARE 12 settembre 1989, n. 38120/9.2.27.

Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1989 in correlazione con la disciplina della mobilità presso gli enti pubblici non economici. . . . Pag. 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Indicazione del termine di scadenza per la presentazione delle domande per concorrere all'assegnazione dei premi della cultura . . . . . . Pag. 20

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur Pag. 20

Ministero del tesoro:

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente della Banca nazionale delle comunicazioni . . . . Pag. 20

Estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 12% - 1980 . . . . Pag. 20

Corso dei cambi e media dei titoli del 7 settembre 1989. Pag. 21

Regione Valle d'Aosta: Varianti al piano regolatore generale ed al regolamento edilizio del comune di Saint-Oyen. Pag. 23

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71

Ministero dell'interno

Elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'interno nel periodo dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988 ai fini della prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

89A3974

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 615;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1988, registro n. 64, foglio n. 146, con il quale è stato inserito nel corso di laurea in architettura l'insegnamento complementare «inglese scientifico»;

Considerato che per mero errore materiale, nel decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988 sopracitato, non è stato specificato che il predetto insegnamento deve essere inserito nell'area disciplinare n. 3 (storico-critica e del restauro);

Rilevata la neecessità di rettificare il decreto del Presidcnte della Repubblica 4 gennaio 1988;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988 è rettificato come segue:

L'insegnamento «inglese scientifico» è attivato nell'area 3 (storico-critica e del restauro).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1989
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 114

89A4069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1984, e modificato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1918, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 21;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 214 a 221, relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 213, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scula di specializzazione in dermatologia e venereologia.

Scuola di specializzazione
in dermatologia e venereologia

Art. 214. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 215. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzatue disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 216. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 217. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 218. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;
b) dermatologia clinica;
c) allergologia e immunologia dermatologica;
d) dermatologia oncologica;
e) malattie sessualmente trasmesse.

Art. 219. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:

istologia ed embriologia;
oncologica generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
isto-citopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:

dermatologica clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:

allergologia ed immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica e professionale.

d) Dermatologia oncologica:

dermatologia onocologica.

e) Malattie sessualmente trasmesse:

venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

Art. 220. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):

istologia ed embriologia	ore	25
oncologia generale	»	20
immunologia ed immunopatologia	»	30
patologia clinica	»	40
istocitopatologia dermatologica	»	30
microbiologia	»	25
genetica medica	»	20
psicologia medica e psicosomatica	»	20

Dermatologia clinica (ore 140):

dermatologia clinica	»	140

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	20

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 50):

isto-citopatologia dermatologica	ore	50

Dermatologia clinica (ore 250):

dermatologia clinica	»	250

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):

venereologia e malattie sussualmente trasmesse	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):
isto-citopatologia dermatologica . . . ore 30

Dermatologica clinica (ore 200):
dermatologia clinica. . . . . » 140
terapia speciale medica dermatologica » 20
terapia chirurgica dermatologica. . . » 20
fisioterapia dermatologica . . . . . . » 20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 300):
dermatologia allergologica e professionale . . . . » 30

Dermatologia oncologica (ore 40):
dermatologia oncologica . . . . » 40

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):
venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . » 60
andrologia . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):
dermatologia clinica. . . . . ore 190
dermatologia nell'età pediatrica . . . » 50
terapia speciale medica dermatologica » 20
terapia chirurgica dermatologica . . » 20
fisioterapia dermatologica . . . . . . » 20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 030):
dermatologia allergologica e professionale . . . . » 30

Dermatologia oncologica (ore 30):
dermatologia oncologica . . . . ore 30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):
venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 221. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

microbiologia;
anatomia umana.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1989
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 3

89A4019

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 luglio 1989.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo a copertura degli oneri derivanti dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità relativi agli aumenti delle pensioni per dinamica salariale per l'anno 1989, nonché la copertura degli oneri che ne derivano;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525, secondo il quale al maggior onere derivante dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale, ai sensi delle disposizioni del decreto medesimo, rispetto agli aumenti determinati dalla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si fa fronte, ove occorra sulla base del fabbisogno delle singole gestioni, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive disposto, con effetto dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 secondo le procedure e le modalità previste dall'ordinamento di ciascuna gestione;

Visto l'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420;

Visto l'art. 3, comma 1, del precitato decreto numero 1420/1971;

Visto il proprio decreto 17 giugno 1983, adottato di concerto con il Ministro del tesoro con il quale sono state rideterminate le aliquote contributive dovute per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo;

Vista la delibera n. 5597 dell'8 giugno 1989, con la quale il commissario dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ha stabilito che l'aliquota addizionale per la copertura dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti per dinamica salariale sopra richiamati è pari allo 0,21 per cento da applicare sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote contributive dovute per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono aumentate della misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile di cui 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e 0,07 per cento a carico del lavoratore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A4063

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 luglio 1989.

Modificazioni ai decreti ministeriali 18 aprile 1977 e 29 aprile 1986 concernenti le caratteristiche costruttive degli autobus.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 18 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1983, attinente gli autobus snodati ed autotreni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 1° febbraio 1983;

Visto il proprio decreto 13 giugno 1985, attinente gli autobus a due piani e gli autobus snodati a tre assi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'8 luglio 1985;

Visto il proprio decreto 29 aprile 1986, attinente gli autobus per servizio pubblico di linea interurbano a concessione statale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1986;

Considerato che si rende opportuno consentire l'utilizzazione di autobus interurbani sia su linee a concessione regionale che su linee a concessione statale;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 aprile 1977, e successive integrazioni e modificazioni, è ulteriormente modificato come segue:

«I veicoli destinati al servizio pubblico di linea sono individuati esternamente dalla colorazione fondamentale indicata a fianco di ciascuna categoria.

urbano e suburbano: giallo-arancio;

interurbano su linee a concessione regionale: azzurro;

interurbano su linee a concessione statale: rosso o azzurro;

gran turismo: celeste e grigio chiaro.

Le caratteristiche costruttive dei veicoli destinati al servizio pubblico di linea su linee a concessione statale possono essere le stesse di quelle dei veicoli destinati al servizio di gran turismo ad eccezione della distanza intercorrente fra i sedili e della relativa sistemazione, le quali restano quelle stabilite per il servizio pubblico di linea interurbano, come definito nell'art. 3 del citato decreto».

Art. 2.

È abrogato l'art. 3 del decreto ministeriale 29 aprile 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro: SANTUZ

89A4097

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 settembre 1989.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del tesoro con godimento 1° aprile 1984 (settennali), 1° ottobre 1984 (settennali), 18 ottobre 1985 (quinquennali), 1° aprile 1988 (quinquennali), 1° ottobre 1988 (quinquennali) e 1° aprile 1989 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1989 e scadenza nel mese di aprile 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Cote dei conti:

n. 208024/66-AU-62 del 21 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1984, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 213387/66-AU-72 del 20 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 318883/66-AU-93 del 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 ottobre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 251419/66-AU-156 del 26 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1988, sottoscritti per l'importo di lire.1.100 miliardi;

n. 253966/66-AU-169 del 23 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.700 miliardi;

n. 570439/66-AU-183 del 30 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1989 e scadenza nel mese di aprile 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di ottobre 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 208024 del 21 marzo 1984, n. 213387 del 20 settembre 1984, n. 318883 del 3 ottobre 1985, n. 251419 del 26 marzo 1988, n. 253966 del 23 settembre 1988 e n. 570439 del 30 marzo 1989, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di aprile 1990, è determinato nella misura:

del 6,05% per i CCT settennali 1° aprile 1984, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 12;

del 5,90% per i CCT settennali 1° ottobre 1984, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 11;

del 5,65% per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 9;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° aprile 1988, emessi per lire 1.100 miliardi, cedola n. 4;

del 6,65% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988, emessi per lire 2.700 miliardi, cedola n. 3;

del 6,65% per i CCT quinquennali 1° aprile 1989, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.268.486.750.000, così ripartite:

L. 302.500.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1984;
L. 531.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1984;
L. 84.750.000.000 per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985;
L. 70.947.250.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1988;
L. 179.543.250.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988;
L. 99.746.250.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1989,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A4106

DECRETO 13 settembre 1989.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del tesoro con godimento 1° ottobre 1985 (decennali), 1° ottobre 1986 (decennali), 20 ottobre 1986 (settennali) e 1° ottobre 1987 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1989 e scadenza nel mese di ottobre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 318320/66-AU-92 del 21 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 3 ottobre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° ottobre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 625158/66-AU-120 del 25 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° ottobre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

n. 625397/66-AU-121 del 10 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 20 ottobre 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 1.499.735.000.000;

n. 428857/66-AU-144 del 25 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1987, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 900 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 21 settembre 1985, del 25 settembre 1986 e del 25 settembre 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 10 ottobre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del decreto ministeriale del 25 settembre 1986 e l'art. 6 del decreto ministeriale del 10 ottobre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio da un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1989 e scadenza nel mese di ottobre 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di ottobre 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 318320 del 21 settembre 1985, n. 625158 del 25 settembre 1986 e n. 428857 del 25 settembre 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 625397 del 10 ottobre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di ottobre 1990, è determinato nella misura:

dell'11,70% per i CCT decennali 1° ottobre 1985, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 5;

del 12,60% per i CCT decennali 1° ottobre 1986, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 4;

del 12,35% per i CCT settennali 20 ottobre 1986, circolanti per L. 1.499.735.000.000, cedola n. 4;

del 13,45% per i CCT settennali 1° ottobre 1987, emessi per lire 900 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 2.871.263.148.300, così ripartite:

L. 1.053.000.000.000 per i CCT decennali 1° ottobre 1985;

L. 1.512.000.000.000 per i CCT decennali 1° ottobre 1986;

L. 185.215.398.300 per i CCT settennali 20 ottobre 1986;

L. 121.047.750.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A4107

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO 13 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 17 febbraio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 71, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è soppresso e sostituito come segue:

Art. 71. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero di esami è non meno di ventisei.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati i moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di 1600 per il triennio e di 500 per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di 90 ore, quelli semestrali di 45 ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Triennio propedeutico:

1) istituzioni di matematiche;
2) metodi matematici e statistici *(a)*;
3) fisica;
4) laboratorio di fisica *(b)*;
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) chimica fisica;
8) laboratorio di chimica *(c)*;
9) citologia ed istologia *(d)*;
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata *(e)*;
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle 1600 ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di 75 ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 19) nonché

(a) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.

(b) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.

(c) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.

(d) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.

(e) Comprende la anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese.

Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Per essere ammesso all'esame di chimica organica lo studente deve aver superato l'esame di chimica generale ed inorganica; per essere ammesso all'esame di chimica biologica deve aver superato quello di chimica organica; per essere ammesso all'esame di fisiologia generale deve aver superato quello di anatomia comparata.

Biennio di applicazione:

Il biennio di applicazione è organizzato in indirizzi.

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di 500 ore.

Gli insegnamenti caratterizzanti ogni indirizzo, riportati di seguito, sono obbligatori per l'indirizzo.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

A) Indirizzo morfologico funzionale:

antropologia;
botanica II;
fisiologia generale II;
zoologia II.

B) Indirizzo biologico ecologico:

botanica II;
ecologia applicata;
igiene;
zoologia II.

C) Indirizzo biomolecolare:

biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II (insegnamento facoltativo);
metodologia biochimica.

D) Indirizzo fisiopatologico:

anatomia umana;
farmacologia;
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito non meno di ventisei corsi per un totale di 2100 ore, e superato i relativi esami, secondo quanto previsto dallo statuto ed avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche;
3) anatomia vegetale;
4) antropometria;
5) batteriologia;
6) biochimica cellulare;
7) biochimica comparata;
8) biochimica fisica;
9) biochimica industriale;
10) biochimica macromolecolare;
11) biochimica vegetale;
12) biofisica;
13) biologia cellulare;
14) biologia della pesca ed acquacoltura;
15) biologia delle popolazioni umane;
16) biologia marina;
17) biologia umana;
18) biometria;
19) biologia vegetale applicata;
20) botanica sistematica;
21) calcolo numerico e programmazione;
22) chimica analitica;
23) chimica analitica clinica;
24) chimica analitica strumentale;
25) chimica degli alimenti;
26) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
27) chimica delle sostanze organiche naturali;
28) chimica fisica biologica;
29) citochimica ed istochimica;
30) citogenetica;
31) citologia animale;

32) citologia sperimentale;
33) citologia vegetale;
34) citopatologia;
35) complementi di chimica organica;
36) complementi di fisiologia generale;
37) conservazione della natura e delle sue risorse;
38) didattica naturalistica e biologica;
39) ecofisiologia vegetale;
40) ecologia animale;
41) ecologia microbica;
42) ecologia preistorica;
43) ecologia umana;
44) ecologia vegetale;
45) elettrofisiologia;
46) embriologia comparata;
47) embriologia e morfologia sperimentale;
48) endocrinologia comparata;
49) entomologia;
50) enzimologia;
51) etologia;
52) etologia applicata;
53) evoluzione biologica;
54) farmacologia cellulare;
55) farmacologia molecolare;
56) fisiologia cellulare;
57) fisiologia comparata;
58) fisiologia delle piante coltivate;
59) fisiopatologia endocrina;
60) fitogeografia;
61) fotobiologia;
62) biocristallografia;
63) genetica dei microrganismi;
64) genetica delle popolazioni;
65) genetica molecolare;
66) genetica quantitativa;
67) genetica umana;
68) genetica vegetale;
69) geobotanica;
70) idrobiologia e pescicoltura;
71) igiene degli alimenti;
72) igiene ambientale;
73) immunologia;
74) ingegneria genetica;
75) laboratorio di biologia molecolare;
76) laboratorio di ecologia;
77) laboratorio di metodologie botaniche;
78) laboratorio di metodologie farmacologiche;
79) laboratorio di metodologie fisiologiche;
80) laboratorio di metodologie genetiche;
81) laboratorio di metodologie zoologiche;
82) laboratorio di microbiologia e serologia;
83) laboratorio di patologia generale;
84) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
85) metodi fisici della biologia;
86) metodi per il trattamento della informazione;
87) merceologia;
88) micologia;
89) microbiologia ambientale;
90) microbiologia industriale;
91) mutagenesi ambientale;
92) neurobiologia;
93) neurobiologia comparata;
94) oceanografia;
95) paleobotanica;
96) paleontologia;
97) paleontologia umana e paleoetnologia;
98) palinologia;
99) parassitologia;
100) patologia cellulare;
101) patologia molecolare;
102) patologia vegetale;
103) plantologia;
104) primatologia;
105) protozoologia;
106) psicobiologia;
107) radiobiologia;
108) scienza dell'alimentazione;
109) storia della biologia;
110) tossicologia;
111) ultrastrutture vegetali;
112) virologia vegetale;
113) virologia;
114) zoocolture;
115) zoogeografia;
116) zoologia applicata;
117) zoologia sistematica;
118) zoologia dei vertebrati.

Disposizioni transitorie.

Gli studenti già iscritti al corso di laurea in scienze biologiche all'atto dell'entrata in vigore del presente ordinamento potranno completare gli studi come previsti dall'ordinamento precedente oppure optare per il nuovo ordinamento secondo le norme dettate dal consiglio di facoltà per la convalida di tutti gli esami sostenuti. L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 13 luglio 1989

Il rettore: SCHMID

89A4073

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 5 giugno 1989), **coordinato con la legge di conversione 18 luglio 1989, n. 268** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1989), **recante: «Agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Per la concessione delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192 *(a)*, prorogate fino al 31 dicembre 1991 dall'articolo 5 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556 *(b)*, è autorizzata *la spesa complessiva di lire 225 miliardi per il triennio 1989-1991.*

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 75 miliardi *per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991* si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati».

3. L'apporto statale di cui al comma 1 alimenta il fondo speciale istituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1986, n. 192 *(a)*, le cui esistenti disponibilità continueranno ad essere utilizzate per il finanziamento delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) L'art. 1, comma 1, della legge n. 192/1986, recante lo stesso titolo del decreto qui pubblicato, al fine di incrementare le correnti turistiche estere motorizzate e, in particolare, quelle dirette verso il Mezzogiorno d'Italia, prevede, a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che si recano in Italia per diporto, con motociclo o autovettura con targa di registro estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino o della Città del Vaticano, le seguenti agevolazioni:

a) buoni per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto;
b) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuità;
c) servizio soccorso stradale in regime di gratuità;
d) servizio di auto in sostituzione in regime di gratuità;

Allo stesso fine di cui al comma 1 di cui sopra il comma 2 dello stesso articolo concede, agli autobus aventi targa di registro estero, ad esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano, ed adibiti al trasporto di turisti provenienti dall'estero e agli autobus con targa nazionale che trasportano comitive di turisti stranieri in Italia, purché muniti della documentazione comunitaria prevista dalla legislazione vigente, al momento del loro ingresso in Italia, le seguenti agevolazioni:

a) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuità;
b) servizio di soccorso stradale in regime di gratuità.

Le agevolazioni di cui sopra, a norma del comma 3 dello stesso art. 1, sono messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Automobile club d'Italia (ACI).

Il comma 1 dell'art. 9 della medesima legge n. 192/1986 istituisce, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, un fondo speciale, alimentato dall'apporto statale di cui al successivo art. 10, amministrato con gestione fuori bilancio.

(b) Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 465/1988 (Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche) è il seguente:

«Art. 5. — 1. La legge 15 maggio 1986, n. 192, relativa alle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati, è prorogata fino al 31 dicembre 1991. I buoni di pedaggio autostradale in regime di gratuità sono sostituiti da una tessera magnetica per pedaggi autostradali.

2. Le agevolazioni sono estese ai turisti stranieri ed agli italiani residenti all'estero che raggiungono l'Italia per via aerea e noleggiano, esclusivamente presso gli scali aerei intercontinentali siti in territorio italiano, una autovettura con targa italiana.

3. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 e della legge 15 maggio 1986, n. 192, riguardanti l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni benzina, buoni gasolio e tessere magnetiche per pedaggi autostradali, nonché le loro rispettive caratteristiche, adeguandone i valori.

4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 e allo scopo di rendere l'informazione sul traffico e sulla viabilità adeguata alle esigenze di sicurezza stradale e di orientamento dei flussi veicolari e ferme restando le rispettive competenze di legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno è autorizzato ad istituire e regolamentare, con proprio decreto, un centro di coordinamento delle seguenti attività: *a)* raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e sulla viabilità; *b)* distribuzione e trasmissione delle notizie utili alla fluidità ed alla sicurezza della circolazione; *c)* elaborazione e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale. Per la realizzazione di detti fini il centro di coordinamento si avvale anche della struttura "Viaggiare informati", già istituita da polizia stradale, ANAS, Autostrade S.p.a. e RAI, operante presso l'ACI, struttura che verrà opportunamente ampliata, riorganizzata e potenziata. Inoltre dovranno essere avviate tutte le iniziative necessarie alla tutela della qualità di ricezione del servizio da parte dell'utenza automobilistica. Il centro di coordinamento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire informazioni utili al funzionamento del centro.

5. I Ministri interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade, le società concessionarie di autostrade, la RAI e gli altri enti in grado di fornire informazioni sono tenuti a prestare la propria collaborazione».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

89A3990

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 5 agosto 1989, n. 36970/18.3.2.

Iniziative volte ad agevolare il rapporto fra pubblica amministrazione e cittadini.

A tutte le amministrazioni pubbliche

Nell'ambito delle iniziative finalizzate ad assicurare trasparenza di rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini e ad accrescere il livello dei servizi resi, si segnalano alcune iniziative che le amministrazioni pubbliche avranno cura di attuare con ogni possibile sollecitudine.

Libretto di famiglia internazionale.

Trattasi di istituto disposto in applicazione della convenzione elaborata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata a Parigi il 12 settembre 1974 e ratificata dallo Stato italiano con legge 8 luglio 1977, n. 487.

La documentazione contenuta nel libretto di famiglia internazionale ha la stessa validità dei certificati di stato civile rilasciati dalle autorità competenti, per cui il titolare dello stesso può produrlo, anche a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in luogo dei rituali certificati di stato di famiglia, matrimonio, nascita dei figli e di altre vicende che incidono sullo stato civile degli iscritti nel libretto.

Il libretto di famiglia, le cui caratteristiche strutturali sono state approvate con decreto ministeriale 18 ottobre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 18 novembre 1978) è rilasciato dall'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio, ma può essere richiesto dagli interessati anche successivamente.

Nel trasmettere in allegato i principali atti esecutivi ed esplicativi emanati in merito al libretto di famiglia internazionale, si invitano le amministrazioni comunali a promuovere una «campagna» di generalizzata diffusione del libretto, illustrando, attraverso le più incisive, moderne forme di diffusione (manifesti, depliants, comunicati stampa, ecc.) i contenuti e le possibili forme di utilizzazione.

Cartellino di identificazione del pubblico dipendente.

Al fine di agevolare il rapporto di servizio con i soggetti pubblici e privati, le amministrazioni pubbliche avranno cura di dotare tutti i dipendenti, operanti sia presso strutture centrali che periferiche, di un tesserino permanente sul quale saranno riportati nome e cognome, nonché la qualifica ed il servizio di pertinenza. Il cartellino sarà portato in maniera visibile dagli interessati per l'intera durata dell'orario di servizio.

Istruttoria per l'emanazione di provvedimenti amministrativi.

Al momento di iniziare l'istruttoria per la formalizzazione di atti amministrativi a favore di soggetti pubblici o privati, dovrà essere evidenziato sul «fascicolo» il nome e cognome del (o dei) funzionari incaricati dell'espletamento della pratica, la data d'inizio dell'istruttoria e le successive date concernenti l'iter di formalizzazione del provvedimento.

I dirigenti degli uffici avranno cura di annotare le proprie osservazioni e le eventuali iniziative assunte qualora fossero state riscontrate disfunzioni o ritardi.

Moduli per la segnalazione di disservizi.

Gli uffici pubblici accessibili ai cittadini saranno dotati di «moduli» sui quali gli interessati potranno formulare eventuali rilievi critici circa i tempi, le procedure e le modalità di erogazione dei servizi richiesti.

I moduli, debitamente firmati, saranno successivamente inoltrati ai dirigenti degli uffici competenti, che provvederanno ad effettuare gli adeguati accertamenti, le cui risultanze saranno comunicate agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento dei moduli.

Nel richiedere un puntuale, convinto adempimento alle predette disposizioni e nel sollecitare ulteriori, analoghe iniziative volte ad assicurare la massima trasparenza di rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione, si ringrazia per la collaborazione.

Il Ministro: GASPARI

ALLEGATO

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile
Divisione enti locali

Circolare MI.A.C. (78) 22 (9)
Pos. 15900.15/25-*bis*, prot. n. 3045

Roma, 18 dicembre 1978

OGGETTO: *Istituzione del libretto internazionale di famiglia.*

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 18 novembre 1978 e di cui si allega copia, sono state stabilite le caratteristiche strutturali del libretto di famiglia internazionale.

L'istituzione di tale documento è stata disposta in applicazione della Convenzione internazionale elaborata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata a Parigi il 12 settembre 1974 e ratificata dallo Stato italiano con legge 8 luglio 1977, n. 487; ad ogni buon fine il testo della convenzione viene pure allegato alla presente circolare.

La suddetta convenzione, prendendo le mosse da esperienze già fatte da vari Paesi aderenti, ha inteso introdurre negli Stati contraenti un documento avente rilevanza internazionale, che assume particolare valore sociale specialmente per i cittadini residenti all'estero. Infatti il libretto rilasciato dalla competente autorità nazionale è riconosciuto

nell'ambito degli altri Stati aderenti alla convenzione ai fini della certificazione delle situazioni relative allo stato civile degli interessati. Esso, pertanto, può evitare continue richieste di certificati al Paese d'origine, ovviando al tempo stesso alle difficoltà derivanti dal fatto che in taluni Paesi l'esibizione di detto documento è talvolta condizione indispensabile per la costituzione dei più vari rapporti di diritto pubblico e privato (ad es. contratti di locazione di abitazioni, assicurazioni sociali, iscrizioni scolastiche ecc.).

Poiché la documentazione contenuta nel libretto di famiglia internazionale ha la stessa validità dei certificati di stato civile rilasciati dalle autorità competenti, il documento in parola presenta indubbi vantaggi anche sul piano nazionale: esso, infatti, è una raccolta di certificati di stato civile che consente di dimostrare, con un unico documento, la situazione dei componenti della famiglia per quanto riguarda il matrimonio, la nascita dei figli ed altre vicende che incidono sullo stato civile degli iscritti nel libretto, come ad esempio il cambiamento di cognome, il divorzio, l'annullamento del matrimonio.

Il libretto è altresì utile ai fini della dimostrazione del regime patrimoniale scelto dai coniugi, in quanto il succitato decreto ministeriale prevede espressamente l'indicazione di tale dato nella casella 19 dell'estratto dell'atto di matrimonio contenuto nel libretto.

Il libretto di famiglia internazionale è rilasciato dall'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio o che ha trascritto l'atto qualora si tratti di matrimonio religioso o di matrimonio celebrato all'estero. Gli interessati tuttavia possono richiedere il rilascio del libretto anche successivamente alla celebrazione del matrimonio o alla trascrizione dell'atto.

Dell'eventuale rilascio del libretto di famiglia internazionale l'ufficiale di stato civile deve prendere nota a margine dell'atto di matrimonio.

I comuni dovranno a loro cura e spesa fornire i libretti e numerarli progressivamente.

I libretti dovranno essere rigorosamente conformi per quanto riguarda il contenuto, l'impaginazione e le dimensioni (cm 12 × 19,50) al modello allegato alla presente circolare che riproduce il testo riportato in allegato al citato decreto ministeriale 18 ottobre 1978, pure pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata.

Per ovvii motivi di uniformità sul piano nazionale e per una migliore riconoscibilità del documento all'estero si richiama l'attenzione sull'opportunità che la copertina del libretto sia di carta telata e di colore eguale a quello dell'esemplare inviato in allegato, con le iscrizioni in nero.

All'atto del rilascio i comuni potranno esigere dal richiedente un rimborso spese in misura non superiore a L. 500.

Si prega di comunicare quanto sopra alle amministrazioni comunali, richiamando la particolare attenzione dei signori sindaci sull'importanza del nuovo documento e sulla necessità che siano rigorosamente osservate le istruzioni sopraindicate e tutte le altre prescrizioni risultanti dal testo della convenzione e del decreto ministeriale.

CONVENZIONE CHE ISTITUISCE UN LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE, FIRMATA A PARIGI IL 12 SETTEMBRE 1974.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese.

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione internazionale di stato civile, desiderosi di istituire un libretto di famiglia internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

All'atto del matrimonio, l'ufficiale di stato civile consegna agli sposi un libretto di famiglia internazionale conforme al modello allegato alla presente Convenzione.

Non può essere rilasciato alcun libretto di famiglia di modello diverso.

Art. 2.

Sono riportati sul libretto di famiglia internazionale le dichiarazioni originarie e le ulteriori annotazioni degli atti di stato civile concernenti il matrimonio degli sposi, la nascita dei figli da essi avuti, nonché il decesso degli sposi e dei loro figli.

L'ufficiale di stato civile che ha redatto o trascritto l'atto riporta le dichiarazioni e le annotazioni nelle caselle corrispondenti alle voci stampate sul libretto.

Art. 3.

Indicazioni diverse, proprie a ciascuno Stato contraente, possono inoltre essere apposte nelle caselle previste a tale scopo nel libretto di famiglia internazionale.

Le stesse sono riportate a cura delle autorità competenti o delle persone autorizzate in detto Stato.

Art. 4.

Se il libretto di famiglia internazionale non è stato rilasciato all'atto della celebrazione del matrimonio, può essere rilasciato successivamente, sia dall'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio o ne ha trascritto l'atto, sia dalle autorità competenti dello Stato di cui almeno uno degli sposi sia cittadino.

Se alcune dichiarazioni o annotazioni di stato civile non sono state riportate nel libretto dall'ufficiale di stato civile indicato all'art. 2, esse possono essere riportate dalle autorità competenti dello Stato di cui almeno uno degli sposi è cittadino.

Ogni Stato contraente indicherà all'atto della firma, o delle notifiche di cui all'art. 18 o dell'adesione, le autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 5.

Le pagine del libretto di famiglia internazionale sono numerate senza interruzione.

Art. 6.

Tutte le iscrizioni da riportare sul libretto di famiglia internazionale sono scritte in caratteri tipografici latini, ma possono anche essere scritte negli stessi caratteri della lingua usata per la redazione dell'atto al quale si riferiscono.

Le stesse sono dattiloscritte o, in difetto, scritte a mano.

Art. 7.

Le date sono scritte in numeri arabi che indichino, uno dopo l'altro, sotto i simboli Jo, Mo e An, il giorno, il mese e l'anno. Il giorno ed il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese e i primi nove mesi dell'anno sono indicati con le cifre che vanno dallo 01 allo 09.

Per indicare il sesso sono usati esclusivamente i seguenti simboli: F = femminile, M = maschile.

Per indicare la separazione legale, il divorzio, l'annullamento del matrimonio, il decesso del marito, il decesso della moglie e il decesso di un figlio sono usati esclusivamente i seguenti simboli: SC = separazione legale; DIV = divorzio; A = annullamento; Dm = decesso del marito; Df = decesso della moglie; De = decesso di un figlio. Questi simboli sono seguiti dalla data e dal luogo dell'evento.

Il numero di identificazione di ciascuno dei coniugi e di ciascun figlio è preceduto dal nome dello Stato che lo ha attribuito.

Art. 8.

Le voci invariabili del libretto di famiglia internazionale, fatta eccezione per i simboli previsti dall'art. 7 che riguardano le date, sono stampati almeno in due lingue, di cui una è la lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato in cui il libretto è stato rilasciato e l'altra è la lingua francese.

Alla fine del libretto le voci invariabili devono essere indicate almeno nelle lingue degli Stati membri della Commissione internazionale di stato civile, nonché nelle lingue inglese, araba e spagnola, qualora tali lingue non siano state usate per la stampa di tali voci.

Art. 9.

Il significato dei simboli usati nel libretto di famiglia internazionale deve essere indicato almeno nelle lingue degli Stati membri della Commissione internazionale di stato civile, nonché nelle lingue inglese, araba e spagnola.

Art. 10.

Se una casella o parte di essa non viene utilizzata, essa sarà annullata con un tratto.

Art. 11.

Le dichiarazioni e le annotazioni di stato civile riportate nel libretto di famiglia internazionale sono datate e munite delle firme e del timbro dell'autorità che le ha riportate. Tali dichiarazioni e annotazioni hanno la stessa validità degli estratti di atti di stato civile rilasciati da detta autorità.

Per la validità del libretto nel territorio di ciascuno degli Stati legati dalla presente Convenzione, non occorre alcuna legalizzazione.

Art. 12.

Il libretto di famiglia internazionale deve essere aggiornato quando non corrisponde più all'esatta situazione. L'ufficiale di stato civile che redige un atto di cui si deve far menzione nel libretto ne richiede la consegna per aggiornarlo.

Art. 13.

Il rilascio del libretto di famiglia internazionale non dà luogo a percezione di alcun diritto.

Lo stesso vale per l'apposizione delle annotazioni nel libretto.

Art. 14.

Ogni Stato contraente stabilirà il numero di voci «estratto di nascita di un figlio» che dovrà contenere il libretto di famiglia internazionale rilasciato sul suo territorio.

Art. 15.

Per l'applicazione della presente Convenzione sono equiparati ai cittadini di uno Stato i rifugiati e gli apolidi il cui stato personale è regolato dalle leggi di detto Stato.

Art. 16.

In deroga alla presente Convenzione, possono essere inserite, all'inizio o alla fine del libretto di famiglia internazionale, informazioni di interesse generale o locale per gli sposi.

Art. 17.

Ogni Stato contraente potrà, all'atto della firma, della notifica di cui all'art. 18 o dell'adesione dichiarare:

a) che il libretto di famiglia internazionale sarà rilasciato soltanto se gli interessati lo richiederanno dopo che l'ufficiale di stato civile avrà richiamato la loro attenzione sull'utilità di detto documento e che nessun altro libretto di famiglia potrà essere rilasciato;

b) che per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione il libretto di famiglia internazionale sarà rilasciato, soltanto se gli interessati lo richiederanno, preferendolo al libretto di famiglia nazionale in uso, dopo che l'ufficiale di stato civile avrà richiamato la loro attenzione sull'utilità del documento internazionale;

c) che il libretto di famiglia internazionale non sarà rilasciato nell'intero suo territorio se non al termine di un periodo di tempo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e che durante tale periodo il libretto di famiglia già in vigore potrà ancora essere rilasciato;

d) che i figli adottivi non saranno menzionati nel libretto di famiglia internazionale;

e) che non applicherà l'art. 13 o una delle sue disposizioni.

Art. 18.

Gli Stati contraenti notificheranno al Consiglio federale svizzero l'avvenuto adempimento della procedura richiesta dalla loro Costituzione per rendere applicabile sul loro territorio la presente Convenzione.

Il Consiglio federale svizzero darà notizie agli Stati contraenti ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile di tutte le notifiche fatte ai sensi del comma precedente.

Art. 19.

La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito della seconda notifica e avrà effetto da questo momento tra i due Stati che abbiano compiuto tale formalità.

Per ogni Stato contraente che compia successivamente la formalità di cui all'articolo che precede, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della sua notifica.

Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Governo depositario ne trasmette il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 20.

Le riserve di cui all'art. 17 possono essere ritirate in tutto o in parte in qualunque momento. Il loro ritiro sarà notificato al Consiglio federale svizzero.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà agli Stati contraenti ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile tutte le notifiche fatte ai sensi del comma precedente.

Art. 21.

La presente Convenzione si applica di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ogni Stato contraente.

Ogni Stato potrà, all'atto della firma, della notifica, dell'adesione o successivamente, dichiarare mediante notifica diretta al Consiglio federale svizzero che le disposizioni della Convenzione saranno applicabili a uno o più dei suoi territori extrametropolitani, degli Stati o dei territori di cui si assume la responsabilità internazionale. Il Consiglio federale svizzero comunicherà quest'ultima notifica ad ogni Stato contraente ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili nel territorio o nei territori indicati nella notifica sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto detta notifica.

Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni del comma secondo del presente articolo potrà in seguito dichiarare, in qualsiasi momento, mediante notifica diretta al Consiglio federale svizzero, che la presente Convenzione cesserà di essere applicabile in uno o più degli Stati o territori indicati nella dichiarazione.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà la nuova notifica ad ogni Stato contraente ed al Segretario generale della Commissione di stato civile.

La Convenzione cesserà di essere applicabile a detto territorio sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto tale notifica.

Art. 22.

Ogni Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore. L'atto di adesione sarà depositato presso il Consiglio federale svizzero. Quest'ultimo comunicherà a ciascuno degli Stati contraenti ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile ogni deposito di atto di adesione. La Convenzione entrerà in vigore per lo Stato aderente, trenta giorni dopo la data di deposito dell'atto di adesione.

Art. 23.

La presente Convenzione rimarrà in vigore per tempo indeterminato. Ogni Stato contraente avrà tuttavia la facoltà di denunciarla in qualunque momento, mediante notifica scritta diretta al Consiglio federale svizzero, che ne informerà gli altri Stati contraenti ed il Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile.

Detta facoltà di denuncia non potrà essere esercitata prima della scadenza del termine di un anno a partire dalla notifica di cui all'art. 18 o dell'adesione.

La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto la notifica di cui al primo comma di questo articolo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 della legge 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974;

Visto il testo della predetta Convenzione e le riserve formulate dal Governo italiano ai sensi delle lettere *a)* ed *e)* dell'art. 17 della Convenzione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Il libretto di famiglia internazionale istituito con la Convenzione di Parigi del 12 settembre 1974 è rilasciato dall'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio o che ha trascritto l'atto di matrimonio celebrato nella forma religiosa o all'estero, unicamente su esemplari conformi al modello annesso al presente decreto.

Art. 2.

L'ufficiale di stato civile al momento della celebrazione del matrimonio informa gli sposi della possibilità di ottenere il libretto di famiglia internazionale e su loro richiesta provvede alla relativa consegna.

Gli interessati possono richiedere il rilascio del libretto di famiglia internazionale anche successivamente alla celebrazione del matrimonio o alla trascrizione dell'atto.

Art. 3.

I libretti di famiglia internazionali sono progressivamente numerati a cura del comune.

Art. 4.

Dell'avvenuto rilascio del libretto di famiglia internazionale è presa nota a margine dell'atto di matrimonio con la seguente dicitura «rilasciato libretto di famiglia internazionale, numero .... in data ....».

Art. 5.

Nella casella 19 dell'estratto di matrimonio contenuto nel libretto internazionale di famiglia è indicato, ove risulti, a cura dell'ufficiale di stato civile, il regime patrimoniale scelto dai coniugi.

Art. 6.

Il libretto di famiglia internazionale è esente dal bollo. All'atto del rilascio i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre al diritto di stato civile di cui all'art. 190 del regio decreto 3 luglio 1939, n. 2188, un diritto fisso per rimborso spese, non superiore a L. 500.

Art. 7.

In caso di smarrimento o di deterioramento del libretto di famiglia internazionale può essere rilasciato un duplicato con lo stesso numero dell'originale con la dicitura «duplicato».

Roma, addì 18 ottobre 1978

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'Amministrazione civile
Divisione enti locali

Circolare MI.A.C. (79) 7
15900.1.15.25-*bis*

Roma, 20 agosto 1979

OGGETTO: *Istituzione del libretto internazionale di famiglia.*

Di seguito alla circolare MI.A.C. (78) 22 (9) del 18 dicembre 1978, relativa alla istituzione del libretto internazionale di famiglia, si richiama l'attenzione sul decreto ministeriale 2 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1979, con il quale è stato modificato l'art. 6 del precedente decreto ministeriale 18 ottobre 1978, concernente l'istituzione del documento di cui trattasi.

Per effetto di tale modifica, non è più dovuto, da parte di chi richiede il libretto, il diritto di stato civile di cui all'art. 190 del regio decreto 3 luglio 1939, n. 2188.

Si prega di impartire le conseguenti istruzioni ai comuni, assicurando.

Le SS.LL. vorranno, inoltre, riferire sullo stato di attuazione della Convenzione istitutiva del libretto internazionale di famiglia, facendo conoscere in particolare se tutti i comuni si siano provvisti dei necessari modelli e se il rilascio del documento in questione avvenga regolarmente.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'Amministrazione civile
Divisione enti locali

Circolare MI.A.C. (80) 22
Prot. n. 752.15900.15.25-*bis*

Roma, 11 novembre 1980

OGGETTO: *Istituzione del libretto internazionale di famiglia.*

Con circolare n. 3045.15900.15.25-*bis* del 18 dicembre 1978, vennero impartite istruzioni circa l'applicazione della Convenzione istitutiva del libretto internazionale di famiglia.

Numerose amministrazioni comunali, peraltro, hanno qui rappresentato ulteriori dubbi e perplessità in materia.

In particolare è stato prospettato il problema se il libretto possa essere rilasciato nei casi di matrimoni celebrati anteriormente alla data del 1° marzo 1979, giorno in cui detta Convenzione è entrata in vigore.

Al riguardo, si ribadisce quanto già fatto presente con la citata circolare, e cioè che l'art. 4, primo comma, prevedendo la possibilità di un rilascio successivo del libretto di famiglia nel caso che non fosse stato rilasciato all'atto del matrimonio e non subordinando la possibilità di tale rilascio al fatto che il matrimonio fosse stato contratto posteriormente ad una data determinata, implicitamente ammette il rilascio del documento in questione, in ordine a matrimoni anteriori alla data di entrata in vigore della Convenzione.

Alcune amministrazioni comunali hanno poi chiesto di conoscere cosa debba intendersi per numero del registro di famiglia e cosa significhi il numero di identificazione: al riguardo si ritiene che tali indicazioni non siano che il riflesso di ordinamenti degli altri Stati contraenti e non aventi significato specifico nel nostro ordinamento.

È stato chiesto anche di conoscere se sia possibile indicare nel libretto di famiglia gli estratti di nascita dei figli adottivi; si ritiene al riguardo che ciò sia concepibile, poiché la Convenzione non parla di figli della «coppia» ma dei «coniugi».

Altre perplessità sono sorte circa le annotazioni da fare nella casella n. 11 dell'estratto dell'atto di nascita e di quello di matrimonio.

In merito, si precisa che in quegli spazi vanno inserite, quanto all'atto di nascita, le indicazioni di cui all'art. 28 della legge sull'ordinamento dello stato civile ad esclusione del decreto di adozione; quanto al matrimonio, le annotazioni relative al regime patrimoniale o allo scioglimento del matrimonio.

In ordine poi alla questione dell'indicazione degli eventuali cambi di cognome a seguito di affiliazione od adozione, specificamente vietata dalla legge n. 1064/1955 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 432/1957 che prescrivono appunto l'impossibilità di enunciare negli estratti dette situazioni, è da ritenersi che, per gli stessi motivi, la variazione in questione non possa apporsi, avendo le dichiarazioni e annotazioni riportate nel libretto di famiglia la stessa validità degli estratti di atti dello stato civile rilasciati dall'autorità ai sensi dell'art. 11 della Convenzione che istituisce il libretto internazionale di famiglia.

È stato anche segnalato che taluni enti pubblici e privati datori di lavoro non riconoscono valore certificativo al libretto internazionale di famiglia ed in luogo della sua esibizione, continuano a richiedere certificazioni «tradizionali».

Al riguardo è da precisare, anzitutto, che il libretto internazionale di famiglia è una raccolta di atti di stato civile che hanno la stessa validità degli estratti, come specificato dal già citato art. 11 della Convenzione istitutiva, ratificata e resa operante nel diritto interno dalla legge dello Stato. Pertanto, il libretto ha piena validità nel sostituire gli estratti da atti dello stato civile ma ovviamente non può sostituire documenti come le copie integrali degli atti di stato civile, se richiesti, né tanto meno documenti di diversa natura, come i certificati anagrafici di stato di famiglia.

È stato inoltre prospettato di recente il caso che il modello di libretto previsto ed approvato possa rivelarsi insufficiente a contenere le iscrizioni dei figli quando questi siano più di sei, ed è stato chiesto, al riguardo, se il modello possa essere integrato o se occorra rilasciarne più copie recanti lo stesso numero. Al riguardo si ritiene che debba essere rilasciato un secondo libretto recante lo stesso numero, con espressa menzione in entrambi di tale ulteriore rilascio e dei relativi motivi.

È stato infine chiesto se possa essere rilasciato duplicato del libretto di famiglia anche ai coniugi che abbiano ottenuto separazione di fatto, legale o divorzio, e se i dati di matrimonio di cui alle pagine 2, 3, 4, 5 siano da intendersi uguali a quelli da riportare alle pagine 18, 19, 20 e 21.

In ordine al primo quesito, sembra debba rispondersi negativamente, in quanto il libretto, a norma dell'art. 1 della Convenzione viene rilasciato «agli sposi» e non è quindi prevista la possibilità del rilascio del libretto, o di una sua copia, a ciascun coniuge: per quanto riguarda poi in particolare l'ipotesi di divorzio, vengono a cessare del tutto i presupposti (formazione ed esistenza di una famiglia) in base ai quali il libretto è stato rilasciato.

Sul secondo quesito, si fa presente che nelle caselle riportate nelle pagine 18, 19, 20 e 21 del libretto non va apposta alcuna annotazione: tali caselle, alla fine del libretto contengono infatti soltanto la indicazione, in tutte le lingue dei paesi aderenti alla CIEC, delle voci riportate alle altre parti del libretto, stampate in italiano e francese (cfr. art. 8 della Convenzione).

Tutto ciò premesso, sembra peraltro utile ed opportuno che le SS.LL. dispongano che venga attentamente seguita l'ulteriore osservanza di quanto enunciato, pregando pertanto i sindaci, nel caso avessero ancora delle perplessità in ordine alla interpretazione delle norme in argomento, di segnalarle alle rispettive prefetture.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'Amministrazione civile
Divisione enti locali

Circolare MI.A.C. 81 (12)
Prot. n. 310.15900.15.25-*bis*

Roma, 7 agosto 1981

OGGETTO: *Libretto internazionale di famiglia.*

Con precedenti circolari n. 6345 e n. 752/15900.15.25-*bis* del 18 dicembre 1978 e dell'11 novembre 1980 vennero impartite, previo intese con i Ministeri di grazia e giustizia e degli affari esteri, istruzioni e risolti dubbi interpretativi circa l'applicazione del libretto internazionale di famiglia.

Con i suddetti documenti erano stati esaminati i possibili problemi connessi al rilascio di tale documento ed invitate le SS.LL. a sopperire ad eventuali dubbi o difficoltà delle locali amministrazioni.

Cionondimeno sono continuati a pervenire quesiti che per la maggior parte sono riconducibili al contesto dei due precedenti documenti di indirizzo.

Peraltro la natura di taluni quesiti posti potrebbe indurre i destinatari del documento ad intravedere difficoltà burocratiche che mal si conciliano con lo spirito istitutivo e con lo scopo cui è finalizzato il libretto internazionale di famiglia che è quello di offrire, come illustrato anche di recente dalla stampa nazionale, un servizio al cittadino che risiede all'estero, definendo, nelle linee essenziali l'esistenza di un determinato nucleo familiare, onde superare le difficoltà inerenti il primo insediamento, quale l'assunzione di un posto di lavoro, la locazione, l'assistenza sanitaria, scolastica, ecc.

Ed è in quest'ottica che, a parere di questo Ministero, deve essere visto il documento in questione.

Ciò premesso si illustrano alcuni quesiti che hanno carattere di novità e che si ritiene esauriscano la problematica inerente il rilascio del documento in questione.

È stato in particolare richiesto se il libretto di famiglia possa essere rilasciato ai vedovi, tenuto conto che lo stesso è rilasciato agli sposi e non a ciascun coniuge.

Al riguardo questo Ministero propende per la soluzione negativa in quanto dal combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Convenzione, risulta che richiedenti del libretto devono essere gli sposi o al momento del matrimonio o successivamente.

Né si può argomentare al contrario, richiamando il disposto dell'art. 7 ove tra le indicazioni da riportare, è annotato anche il decesso del marito o della moglie, in quanto la previsione di tale articolo riguardo eventi che si possono verificare in tempi successivi al matrimonio nel decorso della vita coniugale e presuppone che i coniugi già siano in possesso del libretto.

È stata poi sollecitata una precisazione circa il cognome della moglie dopo il matrimonio.

Al riguardo si ritiene che debba essere indicato il cognome da nubile seguito da quello del marito così come previsto dal nuovo diritto di famiglia (art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151).

Altre perplessità sono insorte circa la necessità o meno di richiedere, prima di procedere al rilascio del libretto, una dichiarazione di non possesso dello stesso rilasciato da altro Stato estero.

Al riguardo dal contesto della Convenzione istitutiva del libretto stesso, nonché del decreto ministeriale 18 ottobre 1978 il rilascio di tale documento non appare subordinato ad alcuna dichiarazione. D'altro canto l'avvenuto rilascio è annotato sull'atto di matrimonio onde l'eventuale richiesta appare superflua.

Premesso quanto sopra si confida nell'opera di informazione che le SS.LL. vorranno fornire ai sindaci non solo per la soluzione di ulteriori eventuali perplessità ma anche per una più snella gestione del servizio nello spirito che ne ha informato l'istituzione.

89A4024

CIRCOLARE 12 settembre 1989, n. 38120/9.2.27.

Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1989 in correlazione con la disciplina della mobilità presso gli enti pubblici non economici.

A tutti gli enti pubblici compresi nei comparti di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

A tutti i Ministeri - Gabinetto

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. - I.G.F.

Alla Corte dei conti - Sezione controllo enti

La recente produzione normativa in materia di pubblico impiego e di mobilità ha creato incertezze interpretative che si sono concretizzate in numerosi quesiti pervenuti a questo Dipartimento.

La presente circolare viene, pertanto, emanata ai sensi dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, al fine di fornire indirizzi applicativi omogenei circa le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1989 in correlazione con la disciplina della mobilità.

1) *Copertura dei posti di organico resisi vacanti dal 1° gennaio 1988.*

Le fonti normative che disciplinano le assunzioni per l'anno corrente sono attualmente costituite dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144 e dal decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260.

Ai sensi dell'art. 1, primo comma, prima parte, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e dall'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260, gli enti pubblici non economici possono procedere alla copertura del 10% dei posti di organico resisi vacanti in ciascun profilo professionale e non coperti, per cessazioni dal servizio verificatesi dal 1° gennaio 1988.

La prevista percentuale del 10% opera con arrotondamento per eccesso sino alla unità.

L'art. 1, secondo comma, prevede peraltro che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, vengono individuati gli enti che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificità dell'attività svolta, possono essere esentati dai predetti limiti di assunzione.

Tutte le assunzioni di cui sopra, ai sensi del citato art. 1, quarto comma, possono essere effettuate solo a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

Le modalità attraverso le quali l'attuazione della mobilità opera lo sblocco delle assunzioni sono descritte nel successivo punto 3.

In presenza di effettive, motivate e documentate esigenze, gli enti assoggettati alle limitazioni di cui al primo comma del citato art. 1 possono effettuare assunzioni in deroga ai predetti limiti (oltre il consentito limite riferito al turn-over, posti di nuova istituzione a seguito di modifiche della pianta organica, posti resisi vacanti anteriormente al 1° gennaio 1988, etc.) sulla base di apposito decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2) *Assunzioni non condizionate alla deroga e/o alla situazione delle procedure di mobilità.*

Gli enti di cui trattasi possono effettuare senza necessità di autorizzazione in deroga e prescindendo dalle procedure di mobilità:

a) le assunzioni per posti messi a concorso per i quali siano iniziate le relative prove entro il 30 settembre 1988 (art. 1, quinto comma, legge n. 554/88);

b) le assunzioni di personale per le esigenze di cui all'art. 1, nono comma, della legge n. 554/1988, effettuate anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 10-*bis* della legge n. 144/1989. Ovvio che può verificarsi la circostanza che le esigenze che sono alla base delle predette assunzioni risultino soddisfatte attraverso le assunzioni a tempo determinato di cui al punto *c*);

c) le assunzioni a tempo determinato, sia pieno che parziale, previste per i settori indicati dall'art. 26 della legge n. 67/1988, dall'art. 7, comma sesto e seguenti, della legge n. 554/1988 e dall'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260.

La costituzione del rapporto di lavoro avviene con le modalità previste ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, anche indipendentemente da specifici progetti-obiettivo (art. 2, terzo comma, del decreto-legge n. 260/1989).

Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989, le assunzioni di personale a tempo determinato, ascrivibili a profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e non rientranti tra i profili ricompresi nello art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e relativo decreto ministeriale 19 gennaio 1973, sono effettuate mediante ricorso al competente ufficio di collocamento, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

Il reclutamento del restante personale, riferibile a profili professionali ascrivibili fino alla settima qualifica funzionale, viene effettuato mediante il sistema della prova selettiva, alla quale è ammesso un numero di candidati — individuati secondo la graduatoria formata

ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989 — pari al quintuplo degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.

La possibilità di costituire rapporti a tempo determinato è subordinata al solo limite delle disponibilità di bilancio;

d) le assunzioni per i posti a tempo parziale non coperti dal personale di ruolo (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, e art. 7, terzo comma, della legge n. 554/1988);

e) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie protette (art. 1, ottavo comma, legge n. 554/1988).

3) *Attuazione della disciplina della mobilità.*

La mobilità si intende attuata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei posti vacanti presso i singoli enti da ricoprire mediante i trasferimenti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1989, n. 96, ovvero con la comunicazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988 citato, al Dipartimento per la funzione pubblica della inesistenza di posti vacanti da coprire con la mobilità. (Al riguardo, ai fini di una proficua attuazione della disciplina della mobilità, si richiama l'attenzione sull'esigenza di dar rapido corso alle procedure di inquadramento e di determinazione dei fabbisogni organici previste dal decreto del Presidente della Repubbblica 1° marzo 1988, n. 285).

Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei posti disponibili, gli enti interessati potranno assumere personale nei seguenti casi:

1) senza autorizzazione, per il 10% dei posti resisi liberi e non coperti dal 1° gennaio 1988 (ovvero nel caso dell'art. 1, comma secondo, legge n. 554/1988 per il 100% dei posti disponibili), mediante l'indizione dei relativi concorsi ovvero con utilizzazione di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

2) con autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2, legge n. 554/1988 e art. 2, secondo comma, decreto-legge n. 260/1989) come specificato all'iniziale punto 1), per la restante parte di posti di turn-over rimasti liberi e per tutti gli ulteriori posti vacanti.

Le modalità di cui sopra saranno applicabili alla rispettiva scadenza anche per gli enti inclusi nei bandi pubblicati successivamente dal Dipartimento per la funzione pubblica.

4) *Presentazione delle domande di trasferimento.*

Le fonti normative che disciplinano la mobilità sono costituite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1989, n. 96, dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, e dal decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260, nonché dai decreti del Ministro per la funzione pubblica del 2 marzo 1989, del 20 aprile e del 20 giugno 1989 con i quali sono stati pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1989, del 12 maggio 1989 e dell'8 agosto 1989 per i posti vacanti in amministrazioni pubbliche da coprire mediante la mobilità.

Possono presentare domanda di trasferimento i dipendenti (anche in posizione di comando) ai quali l'ente di appartenenza abbia comunicato che il profilo professionale al quale sono ascritti è in esubero. (Al riguardo giova precisare che le posizioni soprannumerarie che si siano eventualmente determinate per effetto dell'applicazione della vigente normativa, così come le correlative vacanze di organico, non vanno considerate, di per sè, rispettivamente come situazioni di esubero o di carenza di personale).

Ciascun dipendente può presentare più domande, anche presso enti diversi, in relazione ai posti vacanti risultanti dai bandi di mobilità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande presentate possono essere revocate purché ciò avvenga prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento.

Il dipendente, qualora ottenga più assensi in relazione alle domande presentate, conserva la facoltà di optare per l'ente di maggiore gradimento.

Le domande, redatte in carta semplice (preferibilmente sulla base dello schema allegato al secondo ed al terzo bando di mobilità pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1989 e 8 agosto 1989), devono pervenire in originale, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo bando, all'ente presso il quale si chiede il trasferimento ed, in copia, all'amministrazione di appartenenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Servizio VIII (art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 96/1989).

La firma sulla domanda originale deve essere autenticata, a pena di irricevibilità da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tra le quali è ricompreso anche il capo dell'ufficio ove l'istante presta servizio.

Le domande si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5) *Formazione delle graduatorie.*

Gli enti destinatari delle domande di trasferimento, verificatane la ricevibilità sia sul piano formale che per quanto attiene al possesso da parte dei richiedenti di tutti i requisiti previsti dal bando, devono accertare la sussistenza delle condizioni che rendono possibile l'inquadramento degli interessati, determinando in base

alle prescrizioni di cui al bando medesimo, la corrispondenza dei profili professionali cui sono ascritti i richiedenti con quelli relativi ai posti per i quali è richiesto il trasferimento.

Espletati tali adempimenti, gli enti formano apposite graduatorie distinte per profili solo nel caso in cui le domande siano in numero superiore ai posti da occupare.

Tali graduatorie sono formate sulla base dei punteggi da attribuire ai requisiti posseduti dagli interessati, con le modalità, i criteri e le priorità previste dall'art. 4 dei decreti del Ministro per la funzione pubblica pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* recanti i bandi dei posti disponibili per la mobilità.

Gli enti di provenienza che ricevono richiesta di definitivo assenso al trasferimento dei propri dipendenti in numero superiore rispetto al contingente di dipendenti dichiarati in esubero, sono tenuti a formare apposite graduatorie al fine di stabilire quale, fra i dipendenti medesimi, possa ottenere il nulla osta al trasferimento.

La graduatoria di cui sopra deve essere predisposta sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale del 2 marzo 1989 più volte citato.

Alla stessa, unitamente ai punteggi attribuiti a ciascun requisito o titolo, sarà data adeguata pubblicità.

Le amministrazioni cedenti, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica possono, peraltro, autorizzare trasferimenti in misura superiore alla consistenza numerica dell'esubero.

In relazione ai posti da considerare disponibili per la mobilità si è rilevato che alcune amministrazioni hanno comunicato carenze comprensive di posti disponibili per riserva di legge o soppressi, per riduzioni di organico formalmente approvate, ovvero oggetto di procedure di reclutamento del personale anteriormente al 9 agosto 1988, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988.

Ne consegue, pertanto, che gli enti, nell'ambito della propria autonomia, sono tenuti a dare seguito solo alle domande di mobilità relative a posti che, rispetto a quelli pubblicati a cura di questo Dipartimento, risultino effettivamente disponibili.

Eventuali ulteriori problematiche derivanti dai processi di mobilità potranno essere sottoposte direttamente all'attenzione dello scrivente Dipartimento.

Il Ministro: GASPARI

89A4100

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Indicazione del termine di scadenza per la presentazione delle domande per concorrere all'assegnazione dei premi della cultura

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, comunica che il giorno 31 ottobre p.v. scadrà il termine per la presentazione delle domande per concorrere all'assegnazione dei premi della cultura, la cui regolamentazione è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 1985.

All'assegnazione dei premi suddetti possono concorrere: scrittori, traduttori del libro italiano in lingua straniera, editori, librai, aziende grafiche, associazioni culturali, fondazioni e organizzazioni di categoria.

89A4088

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 23 agosto 1989 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Essam Hanafi Osman, console generale della Repubblica araba d'Egitto a Milano.

89A4067

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente della Banca nazionale delle comunicazioni

Con decreto ministeriale 4 agosto 1989, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente della Banca nazionale delle comunicazioni è determinata come segue a decorrere dal 5 aprile 1989:

compenso annuo lordo: L. 70.000.000;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione, nei casi statutariamente previsti, alle riunioni degli organi collegiali: L. 230.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

89A4068

Estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 12% - 1980

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1989, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle 180 serie vigenti, costituite entro il 30 giugno 1989, del prestito redimibile 12% - 1980, emesso in base alla legge 26 gennaio 1980, n. 16 e decreto ministeriale 24 maggio 1980.

Il giorno 10 ottobre 1989, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di trenta serie del prestito suddetto.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1990.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in un supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4075

N. 173

Corso dei cambi del 7 settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1426,200	1426,200	1426,15	1426,200	1426,200	1426,20	1426,240	1426,200	1426,200	1426,20
Marco tedesco	716,760	716,760	717 —	716,760	716,760	716,76	716,760	716,760	716,760	716,75
Franco francese	212,800	212,800	212,90	212,800	212,800	212,80	212,790	212,800	212,800	212,80
Lira sterlina	2201,900	2201,900	2201 —	2201,900	2201,900	2201,90	2200,900	2201,900	2201,900	2201,90
Fiorino olandese	636,170	636,170	636,25	636,170	636,170	636,17	636,190	636,170	636,170	636,17
Franco belga	34,282	34,282	34,29	34,282	34,282	34,28	34,279	34,282	34,282	34,28
Peseta spagnola	11,499	11,499	11,52	11,499	11,499	11,49	11,494	11,499	11,499	11,49
Corona danese	184,660	184,660	184,85	184,660	184,660	184,66	184,670	184,660	184,660	184,66
Lira irlandese	1914,200	1914,200	1914 —	1914,200	1914,200	1914,20	1914,150	1914,200	1914,200	—
Dracma greca	8,325	8,325	8,33	8,325	—	—	8,331	8,325	8,325	—
Escudo portoghese	8,589	8,589	8,58	8,589	8,589	8,59	8,586	8,589	8,589	8,59
E.C.U	1488,100	1488,100	1487,60	1488,100	1488,100	1488,10	1488,280	1488,100	1488,100	1488,10
Dollaro canadese	1204,600	1204,600	1205 —	1204,600	1204,600	1204,60	1205,190	1204,600	1204,600	1204,60
Yen giapponese	9,698	9,698	9,705	9,698	9,698	9,69	9,695	9,698	9,698	9,69
Franco svizzero	830,150	830,150	830,75	830,150	830,150	830,15	830,400	830,150	830,150	830,15
Scellino austriaco	101,843	101,843	101,80	101,843	101,843	101,84	101,848	101,843	101,843	101,85
Corona norvegese	197,180	197,180	197,10	197,180	197,180	197,18	197,160	197,180	197,180	197,18
Corona svedese	212,990	212,990	213 —	212,990	212,990	212,99	212,990	212,990	212,990	212,98
Marco finlandese	318,200	318,200	318,50	318,200	318,200	318,20	318,230	318,200	318,200	—
Dollaro australiano	1084,500	1084,500	1085 —	1084,500	1084,500	1084,50	1084,500	1084,500	1084,500	1084,50

Media dei titoli del 7 settembre 1989

Rendita 5% 1935	72,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,400
» 10% » » 1977-92	98,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,800
» » » 22- 6-1987/91	89,675
» » » 18- 3-1987/94	73,825
» » » 21- 4-1987/94	73,725
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,850
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,250
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,450
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	99,800
» » » » 18- 9-1985/90	99,550
» » » » 18-10-1985/90	99,675
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,225
» » » » 18-12-1985/90	99,850

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,125
» » » »	17- 1-1986/91	99,625
» » » »	1- 2-1984/91	100,900
» » » »	18- 2-1986/91	99,550
» » » »	1- 3-1984/91	100,200
» » » »	18- 3-1986/91	99,475
» » » »	1- 4-1984/91	100,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,400
» » » »	1- 7-1984/91	100,225
» » » »	1- 8-1984/91	99,950
» » » »	1- 9-1984/91	99,950
» » » »	1-10-1984/91	100,175
» » » »	1-11-1984/91	100,200
» » » »	1-12-1984/91	100,025
» » » »	1- 1-1985/92	98,975
» » » »	1- 2-1985/92	98,275
» » » »	18- 4-1986/92	97,500
» » » »	19- 5-1986/92	97,575
» » » »	20- 7-1987/92	97,850
» » » »	19- 8-1987/92	98,225
» » » »	1-11-1987/92	97,625
» » » »	1-12-1987/92	97,675
» » » »	18- 6-1986/93	96,250
» » » »	17- 7-1986/93	96,150
» » » »	19- 8-1986/93	95,675
» » » »	18- 9-1986/93	95,375
» » » »	20-10-1986/93	96,050
» » » »	19-12-1986/93	95,925
» » » »	18-11-1987/93	96,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,225
» » » »	1- 2-1988/93	96,950
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,275
» » » »	1- 5-1988/93	98,175
» » » »	1- 6-1988/93	98,650
» » » »	1- 7-1988/93	98,425
» » » »	1- 8-1988/93	98,075
» » » »	1- 9-1988/93	97,850
» » » »	1-10-1988/93	98,050
» » » »	1-11-1988/93	98,150
» » » »	1-10-1987/94	97 —
» » » »	1- 1-1989/94	97,875
» » » »	1- 2-1985/95	95,250
» » » »	1- 3-1985/95	92,650
» » » »	1- 4-1985/95	92,575
» » » »	1- 5-1985/95	92,900
» » » »	1- 6-1985/95	93,525
» » » »	1- 7-1985/95	95 —
» » » »	1- 8-1985/95	93,925
» » » »	1- 9-1985/95	93,900
» » » »	1-10-1985/95	94,300
» » » »	1-11-1985/95	94,125
» » » »	1-12-1985/95	93,950
» » » »	1- 1-1986/96	93,675
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,025
» » » »	1- 2-1986/96	93,900
» » » »	1- 3-1986/96	93,200
» » » »	1- 4-1986/96	92,925
» » » »	1- 5-1986/96	93,275
» » » »	1- 6-1986/96	94,475
» » » »	1- 7-1986/96	94,375
» » » »	1- 8-1986/96	93,150
» » » »	1- 9-1986/96	93,500
» » » »	1-10-1986/96	93,425
» » » »	1-11-1986/96	93,450
» » » »	1-12-1986/96	93,725
» » » »	1- 1-1987/97	93 —
» » » »	1- 2-1987/97	92,675
» » » »	18- 2-1987/97	92,675
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,150
» » » »	1- 4-1987/97	92,375
» » » »	1- 5-1987/97	93,250
» » » »	1- 6-1987/97	94 —
» » » »	1- 7-1987/97	93,900
» » » »	1- 8-1987/97	92,925
» » » »	1- 9-1987/97	94,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,200
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,425
» » »	9,25%	1- 2-1990	99 —
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,875
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,800
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,050
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,775
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,925
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,550
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,825
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,425
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,800
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,325
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,650
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,700
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,700
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,325
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,225
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,527
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,750
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,050
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,750
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,800
» » »	10,50%	1- 8-1990	99 —
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,675
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,450
» » »	11,25%	1- 9-1990	99 —
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,050
» » »	9,25%	1-10-1990	97,500
» » »	11,50%	1-10-1990	99,025
	11,50%	1-10-1990	98,975
» » »	9,25%	1-11-1990	97,300
» » »	9,25%	1-12-1990	97,275
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,150
» » »	11,50%	1-11-1991	97,700
» » »	11,50%	1-12-1991	97,625
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,100
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,025
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,175
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,375
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,175
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,400
» » »	9,15%	1- 5-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,450
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,575
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,625
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,550
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,175
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,100
» » »	12,50%	1-10-1992	98,025
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,975
» » »	12,50%	1-11-1993	97,225
» » »	12,50%	17-11-1993	97,150
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,375

Titolo	Emissione	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	99,975
» » » »	1983/90	11,50%	102,200
» » » »	1984/91	11,25%	104,150
» » » »	1987/91	8,75%	97,150
» » » »	1984/92	10,50%	103,775
» » » »	1985/93	9,60%	99,850
» » » »	1985/93	9,75%	100,050
» » » »	1985/93	9,00%	97,500
» » » »	1985/93	8,75%	96,750
» » » »	1986/94	8,75%	97,125
» » » »	1986/94	6,90%	89,550
» » » »	1987/94	7,75%	89,925
» » » »	26-4-1988/92	8,50%	96,550
» » » »	21-3-1988/92	8,50%	96.650
» » » »	25-5-1988/92	8,50%	96,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M07099

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti al piano regolatore generale ed al regolamento edilizio del comune di Saint-Oyen

Con deliberazione della giunta regionale n. 7352 del 4 agosto 1989, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate, con modificazioni, la variante n. 1 al vigente piano regolatore generale del comune di Saint-Oyen e la variante n. 1 al vigente regolamento edilizio del comune medesimo.

Copia di detta deliberazione e delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano e del regolamento edilizio.

89A4092

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	205.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della *Gazzetta Ufficiale, parte prima*, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	[illegible]
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*